



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA DELLO SPAZIO

Art. 10

Trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale Il trasferimento di una o più attività spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprietà o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in attività spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell'Autorità responsabile. Nei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione è rilasciata secondo la procedura prevista dall'articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. È parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3. Il presente articolo si applica anche alle attività spaziali svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.

Versione in vigore dal 24 giugno 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di economia dello spazio
Estremi	Legge 13 giugno 2025, n. 89
Titolo	II — Disposizioni in materia di esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-economia-dello-spazio/art-10>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it